



## UNA SCOPERTA CASUALE

Lo scorso 21 gennaio abbiamo ricevuto segnalazione, da parte di due colleghi del nostro Foro, della presentazione di un'istanza di ricusazione, motivata dalla presenza, nel fascicolo d'udienza, di un articolato stampato, contenente, accanto alla ricostruzione dell'iter processuale, una valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa nel corso del dibattimento e finanche un giudizio di responsabilità dell'imputato.

Ciò in una fase processuale in cui, non solo non era terminata l'istruttoria dibattimentale, ma era prevista l'escusione di un consulente tecnico introdotto dalla difesa proprio sul tema dell'attendibilità della persona offesa (peraltro in un procedimento penale che, per quanto si può evincere dalla natura dell'imputazione, vede proprio in detto vaglio un elemento centrale dell'accertamento giudiziale).

A fronte dell'istanza di ricusazione presentata nel corso dell'udienza, il Collegio giudicante ha presentato dichiarazione di astensione, accolta il successivo 22 gennaio dal Presidente del Tribunale, che ha ravvisato la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 36 co. 1, lett. h) c.p.p. ("altre gravi ragioni di convenienza").

Non è la prima volta che, nell'ambito di processi in corso, si rinvengono valutazioni sul materiale probatorio e addirittura contenuti dispositivi (immancabilmente nel senso della responsabilità dell'imputato), che il codice di procedura penale consente solo all'esito dell'istruttoria dibattimentale e nell'unico luogo deputato per la decisione, la camera di consiglio.

Si tratta di una deviazione funzionale, che mette in discussione l'essenza del processo accusatorio, in cui la decisione del giudice, che deve fondarsi solo sulle prove formatesi in contraddittorio e in condizione di parità delle parti, deve avvenire solo all'esito del completamento dell'istruttoria dibattimentale, avendo le prove della difesa, che nello schema del processo seguono quelle dell'accusa, pari dignità rispetto alle prime.

E certamente non si può derubricare quanto occorso a prassi operativa che non inciderebbe sulla sostanza delle garanzie processuali. La decisione non solo deve essere il frutto di un vaglio privo di pregiudizi e conseguente al contributo di tutte le parti processuali, ma deve anche apparire tale. Nell'accertamento della responsabilità penale, la forma è sostanza e l'apparenza di terzietà e indipendenza del giudice nella valutazione delle prove della difesa conta non meno della sua effettività.

Allo stesso modo non si può certo essere sereni solo perché il meccanismo processuale, posto a presidio di quei principi, ha funzionato, grazie al casuale rinvenimento dello stampato da parte dei difensori.

L'unica garanzia per il futuro è che gli organi giudicanti rimangano saldamente ancorati a quei principi, avendo quale paradigma insuperabile le regole del processo accusatorio e della formazione della prova nel pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti, cui deve essere riconosciuta pari valenza probatoria e, perché no, considerando anche la possibilità di poter cambiare idea, sempre ancorati al principio del ragionevole dubbio.

Il Presidente  
della Camera Penale di Milano  
Avv. Federico Papa

Il Presidente  
dell'Ordine degli Avvocati di Milano  
Avv. Antonino La Lumia